



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).

Rep. atti n.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 10 aprile 2019

VISTO l'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n.163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

VISTA la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione); trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 15 febbraio 2019 e diramato con nota del 19 febbraio 2019;

VISTI gli esiti degli incontri tecnici tenutisi in data 5 marzo e 18 marzo 2019, nel corso dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di approfondire alcuni specifici profili relativi alle richieste formulate dalle Regioni, impegnandosi ad inviare alla Conferenza un documento conclusivo;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Seduta del 7 marzo 2019, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTO il nuovo testo dello schema di provvedimento, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 27 marzo 2019 e diramato in pari data, in parte modificato in accoglimento di alcune richieste regionali;

VISTA la nota del 27 marzo 2019 del Ministero della Giustizia, diramata in pari data, concernente l'art.11 dello schema di decreto;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Seduta del 28 marzo 2019, è stato nuovamente rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento degli emendamenti come riportati nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha accolto le richieste regionali relativamente agli emendamenti, impegnandosi a considerare positivamente la proposta riportata in calce al documento sopra citato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/62/SR02/C4



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MAGGIO 2016 RELATIVA
ALL'INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE
EUROPEA (RIFUSIONE).**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Emendamento n. 1

Modificare come segue il comma 2 dell'articolo 15

2. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea e di tutte le pertinenti norme nazionali. ~~ivi comprese quelle~~ **Per le norme nazionali** di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanità e in materia di protezione antincendio, ~~e che~~ il sottosistema è corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, **allegandole da allegare** alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.

Emendamento n. 2

Al comma 5 dell'articolo 21, alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo "Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo."

Art. 21

(Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo)

(Omissis)

5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o più Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la

valutazione al fine di verificarne la completezza, pertinenza e coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali. **Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo.**

Emendamento n. 3

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 23 (Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati), le parole "entro un termine ragionevole" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".

Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di rendere certe le tempistiche entro le quali il gestore dell'infrastruttura deve le informazioni qualora il registro dell'infrastruttura non esista o sia incompleto.

Emendamento n. 4

Al comma 5 dell'articolo 45 (Registro dell'infrastruttura), dopo le parole "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,", aggiungere le parole "le Regioni e le Province Autonome,".

Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di assicurare in termini non discrezionali l'accesso ai dati relativi al Registro dell'infrastruttura anche alle Regioni e alle Province Autonome.

La Conferenza propone inoltre di valutare l'accogliibilità della seguente ulteriore proposta:

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 (Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità) aggiungere il seguente comma 4

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della metà nel caso non ne conseguano effetti sull'esercizio ferroviario.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a non appesantire eccessivamente le sanzioni nel caso di assenza di effetti critici sull'esercizio ferroviario.

Roma, 10 aprile 2019

